

Pro memoria assemblea FDG

===000===

Come da richiesta formulata si svolgono alcune considerazioni in fatto e diritto circa la assemblea che ha proclamato eletto il successore di Antonio Cabras quale Presidente della Associazione.

Il principale vulnus non sanabile è che alla assemblea non hanno potuto partecipare i soci onorari attesa la loro mancata convocazione.

L'assemblea dei soci infatti si presume validamente costituita quando gli avvisi di convocazione siano stati spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure entro il diverso termine eventualmente indicato nell'atto costitutivo.

Tuttavia tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri di non aver ricevuto l'avviso di convocazione per causa a lui non imputabile. La stessa regola vale nel caso in cui l'avente diritto alla convocazione abbia ricevuto l'avviso tardivamente, ovvero non in tempo utile per poter partecipare all'assemblea.

In tali casi la delibera assembleare, eventualmente assunta, deve considerarsi invalida per compromissione assoluta del diritto del socio a partecipare al dibattito assembleare e votare le proposte di decisione. Questo, in premessa, dovrebbe far ritenere assorbite tutte le successive questioni di merito che per comodità appresso indichiamo.

Si è rilevata una palese violazione del regime di rappresentanza del voto atteso che al momento di celebrazione delle votazioni non risultavano acquisite dall'organo sovrintendente il voto delle deleghe allo stesso.

Va chiarito che in giurisprudenza quando si parla di delega si fa riferimento a un particolare istituto, descritto nel codice civile, dagli

articoli 1387 e successivi, legato al concetto di **rappresentanza volontaria**.

Il nostro ordinamento prevede che un soggetto possa attribuire ad un altro il potere di effettuare alcune operazioni a suo nome e per suo conto. Ciò significa che tutti gli atti compiuti saranno efficaci direttamente per il rappresentato.

Il conferimento viene fatto attraverso un **atto unilaterale**, cioè perfezionato unicamente con la dichiarazione volontaria dell'interessato.

In altre parole il rappresentante che è stato nominato, ha la facoltà di sostituire il rappresentato nel compimento di un particolare **negozio giuridico**.

In questo senso è d'uopo ricordare che quando il delegato si interfaccia con i soggetti terzi ( come nel caso in esame della Assemblea) , questi hanno dei precisi diritti che devono essere esercitati per la regolarità delle operazioni sottese alla delega medesima ( e quindi all'esercizio del potere di voto in assemblea) .

La legge prevede alcune **garanzie**, per evitare il verificarsi di alcuni abusi, nell'utilizzo delle deleghe come ad esempio:

- il terzo può sempre chiedere ( in caso di Assemblea deve chiedere ) l'esibizione della procura, per accertarsi di concludere affari con individui autorizzati
- il rappresentato deve informare terzi in merito a cambiamenti, come ad esempio la revoca della delega

- una volta portato a termine il negozio giuridico, il rappresentante deve restituire il documento che attesta il potere conferito

L'obiettivo è quello di scongiurare al minimo i casi di **Falsus Procurator**, ovvero situazioni in cui un individuo finge di avere poteri che non gli competono.

Dalle indicazioni emerse nella Assemblea non sono stati rispettati i criteri legislativi sopra indicati con la evidente invalidità degli atti posti in essere.

Queste le questioni di maggior interesse rilevate dalla analisi delle carte relative alla Assemblea Sociale.

In ultimo, a domanda, si chiarisce che per il cambio della sede è indefettibile l'assemblea straordinaria perché la Sede sociale è indicata nello statuto.

Quanto alla questione che il presidente eletto sia un esponente politico locale la cosa per quanto oggetto di disappunto da parte di qualcuno NON è motivo di rilievo giuridico.